Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 12 maggio** — **Numero 113**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 26; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0.30 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi » 0.40 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 675 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373 allegato *A*, nonchè i nostri decreti 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *D*, e 30 giugno 1918, n 995;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abolita la tassa di concessione governativa sui permessi di esportazione delle merci dal Regno in deroga ai divieti, istituita col R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, allegato *A*, e modificata coi decreti 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *D* (articoli 1 e 2) e 30 giugno 1918, n. 995.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri dell'interno, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, che enumera le iniziative di carattere zootecnico che possono essere promosse od incoraggiate dal Ministero per la agricoltura, viene aggiunto il seguente comma:

« *n*) promuove ed incoraggia le iniziative aventi per scopo la conservazione, il trasporto ed il commercio di prodotti agricoli e zootecnici deperibili, favorendo altresì lo studio e la propaganda intesa ad estendere ed intensificare, nel paese, la organizzazione frigorifera applicata ai prodotti anzidetti ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, per la grazia e giustizia e culti, pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, n. 491, per il bonificamento dell'Agro romano e del presente decreto Luogotenenziale sono estese alle seguenti zone della provincia di Roma:

a) i terreni dell'Agro pontino compresi tra la base dei monti Lepini e colli Albani, il mar Tirreno e costituenti la parte pianeggiante dei terreni dei comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze Romano, Piperno, Sonnino, Terracina, San Felice Circeo;

b) i terreni della valle del Tevere compresi nei territori dei comuni di Monterotondo, Palombara Sabina, Montelibretti, Riano, Castelnuovo di Porto, Leprignano e Fiano Romano;

c) i terreni dei territori dei comuni di Anzio e Nettuno.

Art. 2.

Sono estese all'intero territorio del Lazio, nei riguardi dei lavori occorrenti per l'allacciamento di sorgive e sistemazione di scolo con regolare e completo incanalamento delle acque, comprese quelle del sottosuolo e per prosciugamento di cave di prestito in cui ristagnino le acque, le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, i cui termini sono prorogati fino al 31 dicembre 1925.

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura ha facoltà di redigere nuovi piani complementari di bonificamento, allo scopo di integrare le notificazioni già emesse e le conciliazioni intervenute nei riguardi della trasformazione delle tenute soggette al testo unico 10 novembre 1905, numero 647, tenuto conto delle opere già eseguite in dipendenza delle medesime notificazioni e conciliazioni.

Contro le notificazioni dei nuovi piani è ammesso ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministero di agricoltura, che provvede definitivamente.

Art. 4.

Tutti i contratti che riguardino comunque l'esercizio dell'industria agraria, nelle terre soggette a bonificamento obbligatorio, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura.

Durante il periodo di bonifica, e fino al compimento di essa, non potrà effettuarsi, senza il consenso del Ministero di agricoltura, la vendita frazionata del fondo assoggettato ad unico piano di miglioria fondiaria e d'organizzazione agraria.

I contratti locativi, relativi a terreni che cadono in esproprio per dichiarata inadempienza dei proprietari agli obblighi del bonificamento, sono risoluti senza diritto ad indennità da parte dello Stato.

Art. 5.

Le disposizioni della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti i centri di colonizzazione agraria, si applicano anche alla costituzione dei centri rurali che siano dotati di terreno coltivabile non eccedente la superficie di 15 ettari per ciascuna delle famiglie, il numero delle quali, per ogni centro, non potrà essere inferiore a dieci.

È pure ammessa, coi benefici di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 491, la costituzione di centri abitati, anche se destinati a famiglie non addette all'agricoltura o all'artigianato agricolo, dandosi la preferenza a quei centri che sorgessero ai margini delle strade o circostanti le stazioni ferroviarie e tranviarie.

I due tipi di centri sopra indicati dovranno sorgere, in ogni caso, oltre 5 km. dalla cinta daziaria della città di Roma.

Il prezzo dei terreni da espropriare è determinato dal Collegio degli arbitri di cui all'art. 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sulla base del reddito netto normale ritraibile dai terreni che si espropriano.

Art. 6.

Il limite di cinque esercizi di cui all'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n 491, è soppresso e la somma occorrente per i mutui contemplati dall'articolo medesimo sarà cumulata, agli effetti del presente decreto, con quella stabilita dall'art. 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a somministrare la somma annua di tre milioni al Ministero di agricoltura per la concessione dei mutui di favore alle condizioni fissate dall'articolo 29 del testo unico predetto. Tale autorizzazione ha la durata di 20 anni.

Le somme che in ciascun anno non sono state somministrate sui tre milioni si intendono cumulate con quelle da somministrare negli anni successivi.

La differenza tra l'interesse normale e il tasso di favore sui mutui concessi per i centri di colonizzazione, sarà pagata sui fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 7.

Tenuto conto della disponibilità di lire due milioni sui fondi autorizzati per la costruzione delle strade comunali dell'Agro romano dalle leggi 6 giugno 1907, n. 300, 5 aprile 1908, n. 126 e 20 giugno 1912, n. 712 e della maggior somma di 8 milioni da stanziarsi per tali strade nel bilancio dei lavori pubblici in dipendenza del Nostro decreto 7 febbraio 1919, n. 150, il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura e col comune di Roma, provvederà a una revisione del vigente piano regolatore delle strade stesse e determinerà, in rapporto con le esigenze del bonificamento agrario, l'ordine da seguire nella loro costruzione.

I proprietari hanno l'obbligo di contribuire alla costruzione delle

strade somministrando a proprie spese il terreno occorrente alla sede stradale.

Nei progetti di costruzione saranno comprese le spese occorrenti alle chiusure dei fondi in conformità alle consuetudini locali, restando al proprietario l'onere della manutenzione e conservazione delle chiusure medesime.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici saranno determinate le norme per la ripartizione di tali spese fra gli interessati.

Art. 8.

Fino a quando non sarà completata la sistemazione fondiaria delle zone in cui trovansi le tenute sottoposte a bonificamento obbligatorio, i proprietari e gli affittuari di esse sono tenuti a fornire gratuitamente i locali da adibire ad ambulatorio per malati e scuole rurali, dove e quando dal Ministero di agricoltura se ne ritenga utile l'impianto e siasi riconosciuta l'adattabilità, allo scopo, dei locali esistenti.

Art. 9.

Mediante decreto Reale da promuoversi dai ministri di agricoltura e dei lavori pubblici potranno essere costituiti Consorzi obbligatori fra proprietari delle terre soggette a bonificamento per la provvista di acqua potabile e d'irrigazione, per la utilizzazione di energia elettrica, per la costruzione di strade rurali, e, in genere, per la esecuzione di opere e lavori nei quali abbiano comune interesse più fondi di una determinata zona.

A facilitare il compito dei predetti Consorzi, il Ministero di agricoltura potrà loro concedere mutui di favore e contributi. I contributi non potranno superare 1/4 della spesa totale delle opere, e saranno concessi sui fondi di cui all'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 10

Nei casi previsti dall'art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il ministro di agricoltura, ove non creda di valersi del diritto di espropriare conferito al Governo dal detto articolo, può, secondo le circostanze, accordare un congruo termine al proprietario per l'esecuzione dell'opera, ovvero concederne l'esecuzione ad intraprenditori, a Società, ad enti legalmente costituiti, aventi i requisiti di cui all'art. 12 del presente decreto, mediante speciale convenzione che ne disciplini gli obblighi ed i diritti, sia di fronte allo Stato che di fronte al proprietario. Il quale, in questo caso, dovrà cedere in fitto al concessionario il fondo per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dell'opera.

In difetto di accordo sulla misura della corrisposta, deciderà inappellabilmente un Collegio di tre arbitri nominati uno dal ministro di agricoltura, con funzioni di presidente, e gli altri due rispettivamente dal concessionario e dal proprietario. Il ministro di agricoltura nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti.

Lo stesso Collegio arbitrale determinerà, ove non intervenga accordo fra le parti, il maggior valore del fondo per effetto degli eseguiti miglioramenti, e il proprietario dovrà rivalerne il concessionario nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del ministro di agricoltura.

Art. 11.

Il Ministero di agricoltura può rendersi acquirente dei terreni soggetti ad espropriazione, sia per tenute intere, sia per parte di esse, senza il concorso dell'asta pubblica, in deroga all'art. 12 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed al prezzo che viene fissato dal Collegio di arbitri di cui all'art. 13 del detto testo unico, sulla base del reddito normale netto ritraibile dai terreni medesimi.

In tal caso il Ministero di agricoltura procederà alla immediata occupazione del fondo, facendone redigere lo stato di consistenza che avrà valore ad ogni effetto.

Le eventuali opposizioni dei proprietari o di qualunque terzo non sospendono la predetta occupazione.

Le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 10 novembre 1905, numero 647, sono abrogate.

Art. 12.

I terreni acquistati dal Ministero di agricoltura, secondo l'articolo precedente, o devoluti allo Stato per mancanza di oblatori, in conformità dell'art. 15 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, possono essere ceduti a Società o enti legalmente costituiti, aventi lo scopo di contribuire al conseguimento delle finalità della colonizzazione e del bonificamento od anche a privati imprenditori che ne presentino regolare domanda.

Con decreto del Ministero di agricoltura saranno stabiliti i requisiti e le condizioni che ciascuna Società od ente dovrà rispondere e le norme speciali pel suo funzionamento e pel passaggio dei fondi di cui sopra.

Le Società ed enti così costituiti debbono provvedere al bonificamento in base a piani tecnici ed economici approvati dal Ministero di agricoltura e possono godere di mutui di favore, di cui al testo unico 10 novembre 1905, n. 647. Il Ministero di agricoltura potrà eventualmente concedere loro, per l'esercizio delle aziende agrarie, anticipazioni coi fondi della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, la quale è autorizzata a fare tali operazioni, con le norme che saranno stabilite di concerto fra il Ministero di agricoltura e la Cassa depositi e prestiti.

Le predette società ed enti hanno inoltre la facoltà, dopo l'accertamento della compiuta bonifica di rivendere le terre intere o frazionate a licitazione o a trattativa privata, ovvero di concederle in enfiteusi, in affitto a miglioramento o a colonia parziaria, ora a singoli agricoltori, ora ad agricoltori riuniti in associazioni legalmente costituite.

Art. 13.

È data facoltà al Governo del Re di modificare la composizione o le attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, di cui all'art. 33 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, di creare un organo che coordini l'azione dei vari enti cui è demandata la applicazione delle leggi e decreti nell'Agro romano.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — BONOMI — FACTA — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1915, n. 592;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1° del decreto-legge 29 aprile 1915, n. 592, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tenenti di vascello che abbiano almeno cinque

anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente, assumono la denominazione di primo tenente di vascello; i capitani degli altri corpi militari della R. marina che trovansi nelle stesse condizioni assumono la denominazione di primo capitano ».

« Per gli ufficiali del servizio attivo permanente comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale saranno computati, negli anni di grado o di anzianità di cui nel precedente comma anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

« La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado, nei rapporti gerarchici e disciplinari ».

Art. 2.

L'art 3 del decreto-legge 29 aprile 1915, n. 592 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai primi tenenti ed ai primi capitani dei corpi militari della R. marina, che abbiano raggiunto dodici anni di grado o venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente spetta un'indennità fissa di L. 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n 469 ».

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Del Bono — Stringher.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, numero 427;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il n. 2 dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 2. Coloro che per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di dieci anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi e nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

« Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati e traghetti interni della città, quando, per altri motivi, non debbano esservi soggetti ».

Art. 2.

L'art. 43 del testo unico, delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5860 è sostituito dal seguente:

« Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati, quelli dell'ultimo corso degli Istituti e scuole di nautica possono ottenere dal ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi ».

Art. 3.

All'art 79 dello stesso testo unico è apportata la seguente aggiunta:

« L'ammissione al volontariato di un anno può avere luogo anche dopo l'arruolamento, purchè non sia trascorso più di un mese da quando il militare si trova sotto le armi ».

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad includere le disposizioni del presente decreto nel testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Del Bono.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta

Il numero 671 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione, stipulata il 21 marzo 1919 tra il ministro dei lavori pubblici, on. Bonomi, il delegato del ministro del tesoro, comm. Ernesto Melis, direttore generale nel Ministero

del tesoro, in rappresentanza dello Stato, il signor avv. Emilio Caldara, sindaco di Milano, in rappresentanza del comune di Milano, e l'on. sig Paolo Bignami, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Azienda portuale di Milano, per il passaggio dal Comune all'Azienda, della concessione della costruzione del tronco da Milano, per Lodi e Pizzighettone, alla foce dell'Adda, della linea navigabile di seconda classe Milano - Lodi - Cremona - Fiume Po - Cavanella Po - Conca di Brondolo (Chioggia - Venezia).

Art. 2.

Le facoltà accordate al comune di Milano, in ordine alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dell'opera, con gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 aprile 1917, n. 599, sono deferite all'azienda portuale di Milano.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 7 aprile 1917, n. 599, riflettenti la determinazione ed il pagamento dei contributi dei Comuni e delle Provincie nella spesa per opere nuove lungo la linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-Cremona-Fiume Po-Cavannella Po-Conca di Brondolo (Chioggia-Venezia), contributi che, riferibilmente alla spesa per la costruzione del tronco Milano-Foce d'Adda, saranno corrisposti direttamente allo Stato, salvo, per quanto riguarda il comune di Milano, la disposizione speciale di cui all'art. 6 della annessa convenzione.

Restano altresì invariate le disposizioni risultanti dagli articoli 7, 13 e 14 della legge predetta.

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle variazioni che si rendessero necessarie negli stanziamenti da effettuarsi a termini dell'art. 2 della legge 7 aprile 1917, n. 599, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in relazione alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

La Cassa Depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda portuale di Milano mutui, alle condizioni di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per sopperire alle spese che deve anticipare l'Azienda stessa per l'attuazione dei progetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, è così modificato:

Il presidente deve risiedere a Milano; egli ha la rappresentanza dell'Azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo statuto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 8 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 140,50.

Roma, 10 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	84.90	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.77	—

AMMINISTRAZIONE della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Avviso.

Visti gli art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª e 469 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, si rende noto, per ogni effetto di ragione e di legge, l'avvenuto smarrimento dei mandati n. 3999 del 1° luglio 1917, n. 1421 del 1° gennaio 1918 e n. 3679, del 1° luglio 1918 di L. 2,40 (due e centesimi quaranta) ognuno, emessi da questa Direzione generale a favore di Uccellini Elia di Paolo da Trevinano (Roma) e pagabili, detti mandati, sulla sezione di R. tesoreria provinciale di Roma.

Si avverte chiunque possa averne interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione presente senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa procederà alla emissione dei duplicati corrispondenti ai mandati come sopra smarriti.

Roma, 9 maggio 1919.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3° AVVISO.

Dal sig. Edoardo Carrara fu Achille venne denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Banca d'Italia, sede di Brescia, il 12 febbraio 1917, col n. 70, in seguito al versamento di lire ottomila (L. 8000) di capitale nominale buoni del tesoro quinquennali 4 0[0 per sottoscrizione al prestito consolidato 5 0[0 (1917).

Ai termini del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, e dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli al detto sig. Carrara senza obbligo della restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 febbraio 1919.

Il direttore generale: CONTI-ROSSINI.

(Elenco n. 40). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	18.99	1130 —	Di Lorenzo Michele, Nicola, Anna, Paolo, Maria ed Armando di *Ottavio*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Catania	Di Lorenzo Michele, Nicola, Anna, Paolo, Maria ed Armando di *Nunzio Ottavio*, minori ecc. come contro
3,50 %	1378	105 —	Garelli *Carlo* fu Luigi, dom. a Roma, con usufrutto a Bellezza Giuseppina fu Vincenzo, nubile, dom. a Torino	Garelli *Pietro Domenico Carlo* fu Luigi, dom. a Roma, con usufrutto come contro
Cons. 5 %	31242	250 —	Michero Costanza fu Natale, moglie di Lanfranco *Attilio* fu Carlo, dom. in Albenga (Genova)	Michero Costanza fu Natale, moglie di Lanfranco *Ottavio* fu Carlo, dom. in Albenga (Genova)
3.50 %	161265	42 —	Meliga Teresa fu *Pietro*, nubile dom. a Torino	Meliga Teresa fu *Secondo*, nubile, dom. a Torino
»	161264	42 —	Meliga Natalina fu *Pietro* nubile, dom. a Torino	Meliga Natalina fu *Secondo*, nubile, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida **chiunque possa avervi interesse** che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate **opposizioni a questa** Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261;

Decreta:

È aperto un concorso, per titoli, per il trasferimento di n. 50 ufficiali **subalterni di complemento** nel corpo di commissariato militare **marittimo, laureati in giurisprudenza** o in scienze sociali, o commerciali o in chimica, nei ruoli degli ufficiali in servizio effettivo **dello stesso corpo.**

I concorrenti all'atto del loro trasferimento nei ruoli effettivi non **dovranno aver superata l'età di 32 anni.**

I vincitori del concorso saranno trasferiti nei ruoli del servizio **attivo conservando** il proprio grado e la propria anzianità.

I vincitori del concorso aventi il grado di sottotenente, se dichiarati **idonei** al grado superiore, saranno promossi tenenti dopo aver **compiuto 15 mesi di grado** e dopo che avranno avuto luogo le **promozioni dei pari grado** in servizio effettivo alla data del presente decreto.

Le domande per l'ammissione al concorso, corredate dei titoli di **studio e di quegli altri titoli** che ciascun concorrente crederà opportuno produrre nel suo interesse dovranno pervenire al Ministero **(Direzione generale** degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) **non più tardi del 30 maggio 1919.**

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 aprile 1919.

DEL BONO.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani **comunica:**

BASILEA, 9. — Si ha da Berlino: Il generale Nudant ha comunicato alla Commissione tedesca per l'armistizio, a nome dei Governi alleati ed associati, che è proibita ogni vendita di aeroplani tedeschi all'estero, ed ha reclamato misure per interrompere questo commercio.

LONDRA, 10. — Il *Times* ha da Budapest: I franco-serbi si sono avanzati di ben poco a sud, e l'avanzata dei ceki al nord non è stata sensibile. I ceki si sono arrestati a tre miglia da Salgotarjan la cui occupazione priverebbe i bolscevichi del solo centro minerario importante che resta a loro e condurrebbe automaticamente alla resa di Budapest. Ad est i romeni hanno ripreso Szolnok, ma restano sulla linea del Theiss.

L'arresto delle operazioni rende i bolscevichi fiduciosi e rinforza la posizione di Bela Kun.

BASILEA, 10. — Si ha da Klagenfurt: Il Comitato nazionale della Carinzia annunzia che, secondo una comunicazione del Governo serbo-croato-sloveno, il Governo di Belgrado ha approvato la stipulazione di un armistizio, ed ha incaricato il comando della divisione della Drava di inviare dei delegati a Klagenfurt.

STOCCOLMA 10. — Un comunicato estone in data 9 corrente dice:

In direzione di Pskow il tiro dell'artiglieria è stato nutritissimo. Il nemico ha attaccato la stazione di Kolsheljacba. Abbiamo respinto con altri violenti combattimenti tutti gli attacchi contro i villaggi di Molceri, di Plan e di Oilla. Abbiamo respinto il nemico presso la fattoria del Vecchio Oppennoff. Sono segnalate vive scaramucce in direzione di Haynash.

PARIGI, 11. — Si ha da Helsingfors che, secondo i giornali russi, cinque reggimenti bolscevichi si sarebbero ammutinati sul fronte degli Urali ed avrebbero annegato un certo numero di commissari fra cui Lindor, segretario particolare di Trotsky.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 9. — La Commissione per il regime internazionale dei porti, vie d'acqua e ferrovie si è riunita alle ore 15 al Ministero dei lavori pubblici in seduta plenaria ed ha udito l'esposizione delle domande della Delegazione elvetica circa la libertà di transito.

BASILEA, 10. — Si ha da Berlino: Il conte Brockdorff-Rantzau, primo delegato tedesco, ha inviato venerdì sera a Clèmenceau, presidente della Conferenza della pace, le note seguenti:

« Versailles, 9 maggio.

« Signor Presidente,

La Delegazione tedesca ha terminato un primo esame delle condizioni di pace che le sono state consegnate.

Essa ha dovuto riconoscere che sui punti decisivi la base convenuta per una pace del diritto, è stata abbandonata. La Delegazione tedesca non aveva previsto che le formali promesse fatte al popolo tedesco ed a tutta l'umanità, sarebbero state rese illusorie in tal modo. Il progetto del trattato di pace contiene esigenze che nessun popolo potrebbe sopportare. Numerose clausole, secondo il parere dei nostri esperti, non possono essere eseguite. La Delegazione tedesca ne darà la prova e trasmetterà ai Governi alleati e associati le sue osservazioni ed i suoi documenti.

Ricevete, signor presidente, l'assicurazione della mia distinta considerazione.

Conte Brockdorff-Rantzau ».

« Versailles, 9 maggio.

« Signor Presidente,

La Delegazione tedesca ha l'onore di prendere posizione nella questione della Lega delle nazioni, inviandovi qui unito un programma tedesco il quale, a suo parere, contiene proposte essenziali concernenti il programma della Lega delle nazioni.

La Delegazione tedesca si riserva di occuparsi ancora dettagliatamente del progetto delle Potenze alleate ed associate. Tuttavia oggi richiama l'attenzione sulla contraddizione che esiste nel fatto che la Germania deve firmare lo Statuto della Lega delle nazioni come parte organica del progetto del Trattato che ci è stato comunicato, ma non è annoverata fra gli Stati invitati a far parte della Lega.

La Delegazione tedesca chiede di sapere se, ed eventualmente, a quali condizioni, tale invito sarà fatto.

Ricevete, signor Presidente, l'assicurazione della mia distinta considerazione.

Conte Brockdorff-Rantzau ».

PARIGI, 10. — Alla comunicazione del conte Brockdorff-Rantzau, circa le condizioni di pace notificate alla delegazione tedesca, è stata data oggi la seguente risposta:

« I rappresentanti delle potenze alleate e associate hanno ricevuto una comunicazione contenente le obiezioni dei plenipotenziari tedeschi al progetto delle condizioni di pace. In risposta, essi desiderano rammentare alla delegazione tedesca che hanno formulato le condizioni del trattato tenendo costantemente presente i principî in base ai quali l'armistizio ed i negoziati di pace erano stati proposti. Essi non possono ammettere alcuna discussione del loro diritto di insistere sulle condizioni di pace come sono state sostanzialmente formulate; e potranno soltanto prendere in considerazione quei suggerimenti d'indole pratica che i plenipotenziari tedeschi avessero a sottoporre ».

Alla comunicazione del conte Brockdorff-Rantzau circa la Lega delle nazioni, è stata data oggi la seguente risposta:

« Si accusa ricevuta del progetto tedesco per la Lega delle nazioni. Il progetto verrà sottoposto all'apposito Comitato delle potenze alleate e associate. I plenipotenziari tedeschi troveranno, dopo aver riesaminato il patto della Lega delle nazioni, che la questione dell'ammissione di nuovi Stati non è stata dimenticata, ma esplicitamente prevista nel secondo paragrafo dell'articolo primo ».

LONDRA, 10. — L'*Agenzia Reuter* ha da Pekino in data del 7: Si conferma che il Governo cinese ha incaricato la Delegazione a Parigi di non firmare il trattato di pace che trasferisce al Giappone i diritti tedeschi sullo Shang-Tung.

VERSAILLES, 10. — Ieri sera, due nuovi corrieri sono partiti per la Germania.

Si smentisce l'informazione secondo la quale la Delegazione tedesca non firmerebbe il Trattato di pace e partirebbe dalla Francia.

La Delegazione lavora febbrilmente per redigere le contro-proposte da presentare agli alleati.

PARIGI, 10. — Il Consiglio dei cinque ministri degli affari esteri ha quasi terminato la delimitazione delle frontiere dell'Austria e dell'Ungheria ed ha approvato nel loro insieme i rapporti delle varie Commissioni.

BASILEA, 10. — Si ha da Vienna: Il cancelliere dello Stato, Renner, presiederà la Delegazione austriaca per la pace, che si reca a Saint-Germain: egli sarà il plenipotenziario e il capo politico responsabile dell'Austria tedesca. È autorizzato a stabilire l'attitudine dei delegati in conformità delle linee direttive generali, decise dalla rappresentanza popolare. I rappresentanti dell'assemblea nazionale, dott. Guertel e dott. Schoenbraun, saranno i suoi consiglieri giuridici.

A questo Comitato politico è sottoposto il Comitato dei commissari generali, al quale appartengono, sotto la direzione del dottor Klein, come supplente del ministro degli affari esteri, il capo sezione al Ministero degli esteri, Peter, per la parte giuridica, il capo sezione Eichhag, per la sezione politica, e il capo sezione Schueller per la sezione economica.

Questi quattro commissari hanno diretto e compiuti i lavori preparatori per la Conferenza della pace. Essi saranno delegati da Renner per negoziare circa le questioni particolari.

I consiglieri di Legazione, Frankestein e il prof. Leun, saranno i loro aggiunti. I consoli Prochnik, Hlavatsch e Mascherhauser sono stati designati come segretari di Legazione. Gli altri delegati sono in parte tecnici e in parte giornalisti.

Come tecnici sono designati: per il diritto delle genti Lammasch, pei prigionieri di guerra il generale Slatin, per le finanze il presidente della Banca austro-ungarica Landsbarger; faranno parte della Delegazione, come rappresentanti dei territori contestati: per la Boemia il capitano provinciale Lodgmann e il suo sostituto Seliger; per la Selva di Boemia, Kloment; per i paesi Sudeti il capitano provinciale Freissler; per il Tirolo il deputato socialista Abram, il cristiano sociale Schumacher e il sostituto capitano provinciale Sternbach; per il Vorarlberg, Ender.

Vi saranno poi i rappresentanti dell'Ungheria occidentale tedesca, della bassa Stiria e della Carinzia.

BERNA, 11. — La Svizzera ha chiesto di partecipare, nella sua qualità di Stato rivierasco, ai negoziati per la revisione dell'atto del 1868 sulla navigazione del Reno.

Essa ha chiesto di avere almeno due rappresentanti, appena firmati i preliminari di pace, nella Commissione per la navigazione sul Reno, e vorrebbe che il porto di Basilea venisse posto nella stessa condizione di fatto e di diritto come se fosse un porto marittimo. La Svizzera chiede inoltre la libera navigazione sul Reno per tutte le bandiere sino a Basilea, la proibizione di qualsiasi sbarramento a valle di Basilea, la distruzione delle fortificazioni ed il divieto di qualsiasi derivazione, anche temporanea, delle acque del Reno, che potesse pregiudicare la navigazione internazionale.

Circa i principi della futura convenzione europea relativa alla navigazione fluviale, la Svizzera chiede il riconoscimento del libero accesso al mare e il diritto alla libera navigazione sulle vie navigabili internazionali tanto in tempo di guerra, come in tempo di pace.

PARIGI, 11. — A proposito dei negoziati coloniali con l'Italia, il *Matin* ritiene che una Commissione, composta dei ministri delle colonie dei paesi interessati, regolerà le condizioni per l'applicazione dell'accordo stabilito il 26 aprile 1915.

Il *Matin* aggiunge: Non vi è dubbio che un accordo soddisfacente per entrambe le parti sarà raggiunto.

PARIGI, 11. — Il *Temps* scrive che il conte Brockdorff ha inviato a Clémenceau due nuove note, delle quali la prima concerne la questione dei prigionieri di guerra, l'altra la legislazione del lavoro.

Il *Temps* dice che gli alleati risponderanno domani, e che le risposte alle due prime note del conte Brockdorff, sono state redatte con la collaborazione personale e attiva del presidente Wilson.

CRONACA ITALIANA

Onoranze a Leonardo da Vinci. — Nella sala degli Orazi e Curiazi, in Campidoglio, ieri ebbe luogo in forma solenne la cerimonia per le onoranze alla memoria di Leonardo da Vinci, nella ricorrenza del quarto centenario della sua morte.

Presenziarono la cerimonia S. M. il Re - che aveva alla sinistra

S. A. R. il duca Tomaso e alla destra S. E. l'ambasciatore di Francia, Barrère. S. E. il vice presidente del Consiglio dei ministri on. Colosimo, le LL. EE. i ministri Caviglia, Del Bono, Meda, Riccio, Berenini, De Nava, parecchi sottosegretari di Stato e molte illustrazioni della politica, dell'arte, della scienza.

Aprì la cerimonia il sindaco Colonna, dicendo della grandezza di Leonardo e delle verità « che egli sentiva e divinava ».

Parlarono poi S. E. il ministro dell'istruzione pubblica, Berenini, monsignor Duchesne, dell'Accademia di Francia, l'on. Cermenati, in nome della Commissione vinciana, il prof. Jordan, della Sorbona di Parigi, il prof. Vangeston, di Stoccolma, il prof. Favaro, dell'Università di Padova, e il prof. Venturi.

Tutti gli oratori furono lungamente e frequentemente applauditi.

S. M. il Re, accomiatandosi, espresse ad essi le sue vive congratulazioni.

All'uscita dal Campidoglio, il Sovrano fu salutato dalla folla al grido di: « Viva il Re! ».

S. E. Fradeletto nelle terre liberate. — Promossa dall'onorevole ministro delle terre liberate, ieri ebbe luogo a Treviso la riunione degli intendenti di finanza delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza, per trattare la grave e urgente materia del risarcimento dei danni di guerra.

Presiedeva il ministro on. Fradeletto. Intervennero il prefetto di Treviso; il comm. Vitotti, vice direttore generale dell'Amministrazione civile al Ministero dell'interno, ed il comm. Frasson, intendente di finanza a disposizione, incaricato dell'ufficio di vigilanza e coordinazione di questo servizio.

In due lunghe sedute sono state studiate le provvidenze necessarie per una più sollecita applicazione della legge. Il ministro ha affidato al com. Frasson l'incarico di riassumere in una succinta relazione tutte le risoluzioni prese e le proposte enunciate.

Per i dalmati poveri. — La presidenza dell'Associazione nazionale pro-Dalmazia italiana ha inviato oggi al governatore della Dalmazia, S. E. l'ammiraglio Millo, la somma di lire mille (1000), perchè venga divisa a scopo di beneficenza tra i dalmati poveri del territorio occupato. Questa somma era stata raccolta dalla Direzione del Fascio femminile di Palermo ed affidata al presidente della pro-Dalmazia, onorevole Colonna duca di Cesarò, perchè la portasse personalmente sul luogo in occasione del viaggio dei parlamentari, che doveva aver luogo nello scorso marzo.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica: Il corrispondente serico del Ministero a New York telegrafa in data 6 corr.:

« Mercato seta attivo sostenuto - Quotasi giapponesi 1 1/2 dollari 7.30 - Extra 7.70 - Double 8 - Cinesi 7.70 - Tsatlée 6 - Canton 5.75 - Canton 22/26 5.20. Cambio a vista del dollaro 7.53.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

CAIRO, 6 (Ritardato). — Un comunicato ufficiale dice:

Regna in quasi tutto l'Egitto una perfetta tranquillità. Abbiamo fatto nelle Provincie grandi progressi verso il ritorno alle condizioni normali. I rapporti fra gli abitanti e le truppe sono migliori.

FIUME, 8 (Ritardato). — Portata da messi è qui giunta un'altra solenne protesta di tutti i vari partiti croati invocanti la liberazione. Essa è stata inviata a Parigi.

BASILEA, 9. — Si ha da Berlino: La prossima seduta plenaria dell'assemblea nazionale avrà luogo il 12 maggio, alle ore 15, nell'aula dell'Università.

BERNA, 10. — L'ufficio stampa lituano annunzia che una Missione militare stabilita a Kovno studia la formazione di uno Stato lituano e la possibilità di un intervento scandinavo accanto agli eserciti lituani contro gli eserciti bolscevichi.

BASILEA, 10. — Si ha da Francoforte: La *Frankfurter Zeitung* scrive: Il Governo ha oggi nuovamente discusso la questione della pace. Esso concreterà i termini di una Nota da inviare ai Governi nemici, per comunicare che è pronto a trattare e farà proposte entro il termine di tempo opportuno. Furono già conclusi accordi fra la Delegazione tedesca a Versailles e il Governo di Berlino sul contenuto e sulla forma della Nota stessa.

Si ha da Berlino: La Commissione degli anziani dell'assemblea nazionale ha deciso di tenere la sua prima seduta plenaria il 13 maggio all'una del pomeriggio.

All'ordine del giorno figurano: « Discussione sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri fatte nella seduta dell'8 corrente circa le condizioni di pace » e « Discussione di un bilancio suppletivo del Ministero per la previdenza sociale ».

Si ha da Carlsruhe:

Il Ministero del Baden ha diretto al popolo un proclama in cui dice che deve essere fatto ogni sforzo per ottenere che vengano mitigate le condizioni di pace, e che se non si riuscirà a dar loro una forma che lasci al popolo tedesco la possibilità di vivere, il popolo si troverà di fronte il dilemma di sapere se non si debbano piuttosto respingere con voce unanime tali proposte.

Il proclama aggiunge che un'ulteriore occupazione della città di Kehl sarebbe insopportabile per il Baden: e conclude chiedendo al popolo di continuare ad aver fiducia che il Governo dell'Impero non proporrà al popolo tedesco che una decisione della quale esso potrà assumere la responsabilità di fronte alla storia.

PARIGI, 11. — Si ha da Monrovia che il ministro degli affari esteri, King, è stato eletto presidente della Repubblica della Liberia.

Il *Temps* pubblica una nota della Legazione olandese a Parigi nella quale è detto che l'estradizione dell'ex-imperatore di Germania non è stata ancora nemmeno domandata.

ATENE, 11. — I giornali di Costantinopoli annunciano l'arresto di Talaat Pascià.

WASHINGTON, 11. — I giornali pubblicano il seguente telegramma inviato dal presidente Wilson al segretaro generale della presidenza, e che dice:

« Non vi è nè mistero nè segreto nella promessa fatta dal Governo. Io promisi di proporre al Senato, sotto riserva dell'approvazione della Lega delle nazioni, una clausola supplementare colla quale ci impegnamo a prestare immediatamente aiuto alla Francia nel caso di un attacco senza provocazione da parte della Germania. Non facciamo così che affrettare un'azione alla quale saremmo obbligati dal Patto della Lega delle nazioni ».

TRIESTE, 11. — Si ha da Serajevo, 8 (Ritardato): Il movimento antiunionista in Bosnia continua. Avvengono ovunque manifestazioni violente e la poca guarnigione serba sparsa nei vari centri è impotente di fronte al fanatismo mussulmano. Dirigono il movimento antiserbo i capi del partito mussulmano che si sono uniti ai cattolici. L'autorità serba ha emanato un bando ove ordina la consegna immediata di tutte le armi pena la morte con capestro. Nessuno risponde alle chiamate dell'autorità.

Si ha da Zagabria, 9 (Ritardato):

In seguito ai continui disordini che succedono in Croazia e in Bosnia il Governo di Belgrado ha esteso a tutta la Croazia, Slavonia e Bosnia l'applicazione degli articoli 9 e 10 del Codice militare serbo. Quantunque le potenze non abbiano ancora riconosciuto il Regno serbo-croato-sloveno, viene proibito di manifestare idee repubblicane separatiste ed i colpevoli saranno considerati rei di alto tradimento. È proibito parlar male del Re Pietro; i colpevoli saranno considerati rei del delitto di lesa maestà. È proibito riunirsi in circoli privati per parlare di politica ed i colpevoli verranno considerati come disturbatori della quieta pubblica e condannati a tre mesi di carcere ed a cinquanta colpi di bastone. I croati domandano quale dei quattordici punti di Wilson consenta tale diritto ai serbi.

ROMA, 11. — Ieri è arrivata a Marsiglia una Missione abissina, accompagnata dal ministro di Francia ad Addis-Abeba, signor De Coppet.

Uguali Missioni sono in viaggio, una per l'Inghilterra e l'altra per l'Italia, dove arriverà prossimamente.

Esse hanno l'unico scopo di presentare ai capi di Governo alleati le felicitazioni della Corte abissina per la vittoria riportata dall'Intesa sulle armi austro-turco-tedesche.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.